



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

Ordinanza ministeriale sugli esami di stato del primo ciclo per l'a. s. 2021/2022 Relazione tecnico-illustrativa

L'Ordinanza ministeriale in oggetto è il provvedimento con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono adottate, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, specifiche misure sullo svolgimento degli esami del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 in deroga alla disciplina ordinaria (d. lgs. n. 62 del 2017 e DM n. 741 del 2017).

A differenza delle precedenti ordinanze derogatorie riferite agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (rispettivamente l'OM n. 9/2020 e l'OM n. 52/2021) che non avevano contemplato lo svolgimento delle prove scritte, l'ordinanza ministeriale relativa all'anno scolastico 2021/2022 prevede di ricondurre l'esame di Stato quasi interamente all'assetto dell'esame di Stato ordinario svoltosi fino all'anno scolastico 2018/19, prima della pandemia, con lo svolgimento in presenza della prova scritta di italiano, della prova scritta sulle competenze logico-matematiche e di un colloquio.

L'esame di Stato per l'anno scolastico 2021/2022 si pone nell'ottica di temperare il riconoscimento delle difficoltà connesse ad un percorso scolastico discontinuo, svoltosi negli ultimi due anni sia in presenza che a distanza, con la prospettiva di un progressivo ritorno alla continuità e all'ordinarietà. Pertanto, sono previsti due principali aspetti di deroga rispetto al regime ordinario: le prove Invalsi non costituiscono requisito di ammissione all'esame e l'accertamento delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria viene effettuato in sede di colloquio anziché nella specifica prova scritta articolata in due sezioni prevista dal d. lgs. n. 62 del 2017.

Inoltre, in base all'evolversi della situazione epidemiologica, viene contemplata la possibilità di svolgere in videoconferenza il colloquio previsto nell'ambito dell'esame.

Poiché l'eliminazione della sola prova scritta relativa alle lingue straniere non incide sulla maggior parte delle disposizioni ordinarie, l'ordinanza fa rinvio in più articoli al DM 741/2017, attuativo del d. lgs. n. 62 del 2017. In particolare, rimangono invariate:

- la modalità di svolgimento dell'esame per alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, in ospedale e istruzione domiciliare
- le modalità di attribuzione del voto finale
- l'organizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni
- l'ammissione e partecipazione all'esame dei candidati privatisti

In data 7 febbraio 2022 il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha espresso parere sullo schema di ordinanza ministeriale, richiedendo la riproposizione dell'esame di Stato nelle modalità previste dall'ordinanza ministeriale 52/2021 per l'anno scolastico 2020/2021, ovvero la sostituzione di tutte le prove scritte con la predisposizione e presentazione durante la prova orale di un elaborato sulla base di una tematica definita dal consiglio di classe, dal momento che la *"presente ordinanza non sembra tenere conto delle ripercussioni sugli apprendimenti e sui risvolti psicologici e sociali degli alunni della classe terza della scuola secondaria di I grado, che da marzo 2020 hanno visto un'alternanza tra didattica a distanza e didattica in presenza con problematiche eterogenee a livello nazionale."*

Si è ritenuto di non accogliere il richiamato parere del CSPI, tenuto conto della maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022 e del progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico.

Tanto premesso, si illustrano gli articoli di cui si compone lo schema di ordinanza.

L'articolo 1 individua le finalità dell'ordinanza e riporta le definizioni delle disposizioni normative richiamate nel testo, con particolare riferimento a quelle che disciplinano in via ordinaria l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: d. lgs. n. 62 del 2017 e DM n. 741 del 2017. Inoltre, nel comma 2, si specifica che l'esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica. Con tale ultima specificazione si intende prevedere la possibilità dello svolgimento dell'esame oltre il termine del 30 giugno 2022 in connessione all'andamento epidemiologico.

L'articolo 2 definisce le modalità di svolgimento dell'esame. Il comma 1 riporta i requisiti di ammissione all'esame di Stato:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Rispetto alla disciplina ordinaria non si fa menzione dell'ulteriore requisito di accesso previsto dall'art. 7 comma 4 del d. lgs. n. 62 del 2017 che è la partecipazione alle prove Invalsi. Lo svolgimento delle prove standardizzate è comunque previsto e disciplinato nell'articolo 5 ma si specifica che la mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Il comma 2 richiama la disciplina ordinaria per l'attribuzione del voto di ammissione che è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

I commi 4, 5 e 6 disciplinano le prove di esame, richiamando le relative disposizioni del d.lgs. n. 62 del 2017:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

- colloquio

Poiché nell'esame disciplinato dalla presente ordinanza non è prevista la prova scritta di lingua inglese e della seconda lingua comunitaria, si specifica che l'accertamento delle relative competenze è effettuato nell'ambito del colloquio orale, ove vengono accertate anche le competenze relative all'insegnamento di educazione civica. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

I commi 7, 8 e 9 prevedono specifiche disposizioni, rispettivamente, per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, con altri bisogni educativi speciali e per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare richiamando le relative norme del DM 741/2017.

Anche in merito alle operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato vengono richiamate, per quanto compatibili, le disposizioni dettate dall'articolo 5 del DM 741/2017.

L'articolo 3 disciplina le modalità per l'attribuzione della valutazione finale che viene espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017 (media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio). L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. Valgono le disposizioni ordinarie anche per l'attribuzione della lode che può essere deliberata all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame. I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di pubblicazione dell'esito dell'esame tramite l'affissione sui tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame. Nel diploma finale e nei i tabelloni affissi all'albo non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

L'articolo 4 disciplina l'esame di Stato per i candidati privatisti i quali sostengono l'esame con le stesse modalità previste per i candidati interni. Stante l'assenza del voto di ammissione, per i candidati privatisti la valutazione finale viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

L'articolo 5 fa riferimento allo svolgimento delle prove standardizzate Invalsi di italiano, matematica e lingua inglese, previste per tutto gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti. Come detto, la mancata partecipazione non è rilevante ai fini dell'ammissione all'esame.

Nel comma 2 si specifica che nella certificazione delle competenze confluisce l'esito della prova INVALSI, come previsto dal regime ordinario (DM 742 del 2017), ovviamente solo per gli studenti che hanno partecipato alle suddette prove. La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati privatisti per i quali non è prevista.

L'articolo 6 prevede l'applicazione dell'ordinanza alle Regioni a Statuto speciale, alle Province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Nel comma 2 si specifica che nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del Friuli Venezia Giulia la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso il colloquio, anziché attraverso le specifiche prove scritte previste dal DM 741/2017, in analogia con l'esame svolto su tutto il territorio nazionale che non prevede la terza prova scritta sulle lingue straniere.

L'ordinanza si applica anche alle scuole italiane all'estero, facendo salva la possibilità di adattamenti ad opera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rispetto alle specificità del sistema di formazione italiana nel mondo e in relazione all'evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

L'articolo 7 è dedicato all'esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti, primo livello-primo periodo didattico. In analogia con l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, si prevede lo svolgimento di due prove scritte ed un colloquio. Nello specifico, l'esame è composto da:

- prova scritta, in italiano, relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico sociale
- prova scritta relativa all'asse matematico
- colloquio pluridisciplinare.

Stante la particolarità dei percorsi di istruzione per gli adulti, nei commi 2, 3 e 4 si richiamano le disposizioni di riferimento per lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare: l'allegato A.1 e l'allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti), nonché il patto formativo individuale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012 che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e di favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente. Anche per l'esame conclusivo dei percorsi di istruzione per gli adulti le competenze nella lingua inglese o nella seconda lingua comunitaria sono accertate nell'ambito del colloquio.

Il comma 5 prevede che l'esame si svolga in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

Nel comma 6 viene richiamata la specifica disposizione dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 191 (Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2021/2022) che prevede la possibilità di effettuare l'esame in via straordinaria entro il 31 marzo 2022, qualora il patto formativo individuale preveda un percorso tale da concludersi entro il mese di febbraio 2022.

Il diploma è rilasciato all'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi. Nel caso, invece, dell'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi il consiglio di classe comunica, alla commissione le carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato entro il mese di marzo 2023. Si precisa che è stato corretto un refuso, dal momento che la bozza trasmessa al CSPI riportava "marzo 2022"

L'articolo 8 prevede specifiche disposizioni da applicarsi nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti non consentano lo svolgimento degli esami in presenza. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni ordinarie già previste dall'articolo 15 del DM 741/2017 per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare.

E' contemplata la possibilità che i lavori della commissione e delle sottocommissioni possa svolgersi in videoconferenza, dandone esplicitamente atto nella verbalizzazione delle operazioni.

Nel comma 2 si prevede la possibilità per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, di presentare istanza corredata di idonea documentazione al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica, in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Tale possibilità sussiste esclusivamente per il colloquio mentre le prove scritte devono essere svolte in ogni caso in presenza, eventualmente nella sessione suppletiva che è disciplina nell'articolo 9.

Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza. Analogamente il presidente della commissione può disporre la partecipazione all'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona dei componenti della commissione che siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.

Il comma 5 rinvia a disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove, da diramarsi successivamente, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

L'articolo 9 disciplina i casi di alunni assenti a una o più prove d'esame per gravi e documentati motivi, per i quali è prevista, coerentemente con l'articolo 11 del DM 741/2017, una sessione suppletiva da concludersi entro il 30 giugno e comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto 2022). Viene fatta salva la possibilità di derogare a tali termini nel caso di diverse disposizioni connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

L'articolo 10 richiama tutte le disposizioni del DM 741/2017 applicabili per quanto compatibili alla presente ordinanza.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo